



ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO-CENTRO

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE



Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado
Viale Aldo Moro, 2- 72100 Brindisi – Tel. 0831430056 – C. Mecc. BRIC81000C
C.F. 91071350747 – peo bric81000c@istruzione.it - pec bric81000c@pec.istruzione.it

Circ. n. 187

Alle famiglie degli alunni
Al Personale Docente
All'Ufficio Didattica
Alla DSGA
Bacheca RE
Sito WEB
Atti

Oggetto: Adempimento obbligo di istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

Si comunicano alle SS.VV. le novità normative introdotte dal cosiddetto Decreto Caivano:

il 15/11/2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

Di detta legge si richiama l'attenzione delle famiglie, in particolare, sull'art. 12 che ha integralmente rivisto l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.**

L'art. 12 della Legge 159/2023 introduce le seguenti novità:

- *“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.*

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (cioè l'esercente la responsabilità genitoriale), il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti:

- a. **Mancato adempimento:** La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
 - b. **Elusione dell'obbligo:** La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*. Tanto si comunica per informativa alle famiglie e al personale.

Tanto si comunica per informativa alle famiglie e al personale, invitando a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

Si ringrazia per l consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marialuisa Pastorelli